



Al Personale Docente
Al l'Albo
Al sito web dell'Istituto

Oggetto: Orario di servizio settimanale

L'orario di servizio settimanale è regolato dall'art. 28 del CCNL

“In coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in

25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia

22 ore settimanali nella scuola elementare

18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica,
distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.

Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisetimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni.”

L'art. 28/9 recita “L'orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell'orario d'obbligo, può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su base plurisetimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore”, ma non stabilisce in modo esplicito un limite massimo giornaliero.

Se si dovesse applicare il limite massimo di 4 ore, ogni docente dovrebbe svolgere al massimo 4 ore di lezione al giorno e gli insegnanti della scuola dell'infanzia e della primaria non raggiungerebbero le 25 o 22 ore se l'orario settimanale fosse in 5 giorni (settimana corta come nel caso dell'Istituto Comprensivo Statale “Edmondo De Amicis” di Succivo).

Infine, per quanto concerne l'orario settimanale dei docenti e la possibilità di fruire dei benefici della legge 104/92, il comma 5 dell'art. 33, così come modificato dalla legge 53/2000 - art. 20, concede la possibilità, al lavoratore che assiste un disabile, in situazione di gravità, di usufruire del permesso di due ore giornaliere o in alternativa tre giorni mensilmente. Dette agevolazioni spettano anche nel caso in cui il disabile assistito non sia convivente e non di strutturare a priori l'orario settimanale delle lezioni secondo le proprie esigenze.

La strutturazione e formulazione dell'orario degli insegnanti è prerogativa del dirigente scolastico che deve attenersi a quanto stabilito dal CCNL, (sentite le proposte del collegio dei docenti). Ne consegue che il primo vincolo è formulare l'orario secondo le esigenze scolastiche, successivamente, (soddisfatte le necessità scolastiche) vengono prese in considerazione quelle personali e familiari dei singoli docenti.



Numero di Protocollo: 3937

B07N.3937 20112016 - ics_61 - 90035560615

Istituto Comprensivo Statale De Amicis di Succivo

Via Virgilio, 52 - 81030 Succivo (CE)

Inoltre, l'orario di servizio dei docenti può non essere fisso per tutto l'anno scolastico perché può essere riarticolato in relazione a particolari esigenze, dettate da motivazioni contingenti, come anche specificato dalla sentenza del Tribunale di Rimini "L'orario è atto di gestione e può essere modificato dal dirigente in qualsiasi momento per far fronte a nuovi interventi organizzativi del servizio."

Per opportuna conoscenza e per quanto di competenza,

Il Dirigente Scolastico
Prof. *Mario* Nocera